



**AUDIZIONE**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**I COMMISSIONE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

**Ddl di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante  
“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale,  
nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del  
Ministero dell'interno”**

**(AC 1458)**

*Roma, 18 ottobre 2023*

## **PREMESSA**

ANCI ha trasmesso al Ministro dell'Interno il documento che segue in data 25 settembre u.s. Il documento è stato adottato, in data 18 settembre 2023, dalla Commissione Immigrazione e Politiche per l'integrazione di ANCI, organo decisionale sul tema, dell'Associazione.

### **1. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è il tema di maggior criticità per i servizi territoriali dei Comuni. Nonostante numeri elevati ma non impossibili da gestire, molti territori hanno superato da tempo il limite di sostenibilità del numero di minori in carico.

Oggi la governance del fenomeno è molto confusa e si sovrappongono competenze e ruoli. È ormai urgente procedere con una chiara rivisitazione normativa e procedurale che consenta di strutturare un sistema ordinato, trasparente che consenta programmazione.

A tal fine è necessario costruire definitivamente un sistema che preveda un percorso certo fra prima e seconda accoglienza ed un'equa ripartizione territoriale, evitando le concentrazioni che, oggi, rendono l'accoglienza del tutto insostenibili per i territori più esposti.

**Bisogna stabilire e strutturare una rete di centri di prima accoglienza esclusivamente a carico e sotto la responsabilità del Ministero dell'Interno e delle relative strutture periferiche.**

**Tali centri, per una durata massima di 45 giorni, procedono all'identificazione, all'accertamento dell'età ove necessario, controllo sanitario, verificano la presenza di parenti sul territorio.**

**Conclusasi questa fase, tutti i minori accertati vengono trasferiti esclusivamente in una struttura del SAI, i cui posti devono essere pertanto adeguatamente ampliati e diffusi sul territorio.**

**I centri di prima accoglienza devono rappresentare in ogni caso la "porta d'accesso" alla seconda accoglienza, e quindi alla rete SAI.**

**In allegato al presente documento, ANCI presenta un emendamento all'art. 19 del d. lgs. 142/2015 che ridefinisce l'assetto delle responsabilità in coerenza con quanto sopra descritto.**

Nel dettaglio:

#### **→ Strutturazione della Prima Accoglienza**

Vanno attivati almeno 1/2 centri di prima accoglienza per MSNA in ciascuna regione. I centri devono avere mandato puntuale e specifico, orientato a:

- Identificazione
- Accertamento dell'età
- Screening sanitario
- Ricerca di parenti sul territorio nazionale
- Avvio delle indagini familiari
- Rivelazione di vulnerabilità psico-sociosanitarie, che richiedono presa in carico specialistica.
- Individuazione di vulnerabilità riferite a sfruttamento e tratta, che richiedono presa in carico

- Informativa sui diritti e doveri

La presenza di minori in detti centri *non attiva* la competenza amministrativa del Comune in cui detto centro è situato, che rimane esclusivamente dello Stato. In caso di indisponibilità di posti, provvede il Prefetto del luogo in cui si trova il minore.

Decorso 45/60 giorni, il minore viene collocato presso una struttura afferente alla rete SAI, per il tramite del Servizio Centrale, prioritariamente sul territorio regionale di riferimento, ma tenendo in considerazione la disponibilità di posti sull'*intero territorio nazionale*.

→ **Inserimento in accoglienza nel SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di tutti i minori stranieri non accompagnati (MSNA) in uscita dai centri di prima accoglienza.**

La capienza del SAI deve essere incrementata in modo da essere commisurata alle presenze di MSNA sul territorio, condizione attualmente non realizzata, come si evince con chiarezza dalla seguente tabella.

<b>ANNO</b>	<b>N. MSNA PRESENTI IN ITALIA</b>	<b>N. POSTI SPRAR/SIPROIMI/SAI</b>
2012	5.821	237
2013	6.319	144
2014	10.536	943
2015	11.921	977
2016	17.373	2.039
2017	18.303	3.180
2018	10.787	3.500
2019	6.054	4.255
2020	7.080	4.437
2021	12.284	6.683
2022	20.089	6.207
2023	21.089	6207

In considerazione delle attuali presenze, dei trend di arrivo e dei dati di turnover, occorre procedere con urgenza a un avviso di ampliamento per ulteriori 5.000 posti SAI.

Occorre contestualmente ridefinire il sistema dei costi riconosciuti per l'accoglienza, come ANCI chiede da mesi.

Attualmente, i Comuni accedono al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che garantisce un contributo di 100 euro giornalieri per ogni minore accolto, mentre il costo medio giornaliero nel SAI per l'accoglienza dei MSNA si attesta sui 74 euro.

Occorre consentire ai Comuni che ne facciano richiesta di ottenere un finanziamento giornaliero per posto SAI *almeno* pari al contributo previsto dal Fondo, che progressivamente dovrà coprire solo posti dei Comuni facenti parte della rete SAI.

Il rafforzamento dei Progetti SAI in favore di MSNA deve altresì prevedere lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive, per una percentuale di posti predefiniti, per la presa in carico dei minori con specifiche vulnerabilità e fragilità (vittime di tortura e/o violenza; vittime di tratta e di sfruttamento; sopravvissuti a naufragio; con disagio mentale e/o esigenze di assistenza sanitaria specialistica; con disturbi del comportamento; minori in stato di

gravidanza), che necessitano di interventi e servizi mirati e altamente qualificati.

Il percorso di accompagnamento dei neomaggiorenni in transito dai progetti SAI per MSNA a quelli per adulti, ovvero all'uscita dalle forme di accoglienza, seppur in prosieguo amministrativo, necessita di un rafforzamento degli strumenti e delle risorse a favore dei territori interessati, al fine di potenziare il pieno inserimento nel tessuto socioeconomico dei giovani adulti.

Il SAI rappresenta l'ambito dentro al quale è possibile rendere strutturale l'accoglienza in famiglia, come forma di maggiore efficacia per l'inserimento dei MSNA nel contesto sociale, culturale e linguistico del territorio dove è accolto.

Inoltre, tutti i Comuni che accedono al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati devono afferire alla rete SAI, erogando i servizi di accoglienza previsti dal Sistema e avvalendosi del coordinamento delle attività da parte del Servizio Centrale.

## **2. RAFFORZAMENTO COMPLESSIVO DEL SAI**

Tutte le norme che sono andate stratificandosi negli anni hanno sempre confermato la scelta di collocare la rete SAI al centro del sistema di accoglienza, considerando residuali le altre forme di accoglienza.

Affinché questa impostazione possa tradursi sempre più in un dato di realtà, **è necessario semplificare le procedure che regolamentano le modalità di accesso, di ampliamento posti e di prosecuzione dei progetti.** Trascorsi vent'anni, sono maturi i tempi per una riforma complessiva che vada verso la stabilità e la semplificazione.

Solo così la rete SAI può davvero essere l'unica risposta al sistema di seconda accoglienza, evitando di dover ricorrere a soluzioni emergenziali ogni volta che occorre far fronte a un incremento di arrivi.

Le proposte che seguono sono immediatamente operabili nel quadro della riforma del DM che definisce le regole di funzionamento del SAI, non richiedendo modifiche alla norma primaria.

### **→ Stabilizzazione della rete**

Oggi ogni Comune deve presentare formale domanda di prosecuzione allo scadere di ogni triennialità.

Questo adempimento va superato. Gli interventi SAI devono diventare patrimonio strutturale e stabile dei territori dei Comuni aderenti, senza data di scadenza, salva la possibilità di adeguamento periodico del numero dei posti disponibili, del budget a disposizione.

### **→ Semplificazione dei meccanismi di ingresso e ampliamento della rete**

#### Nuovi progetti.

In qualsiasi momento gli enti locali esprimono al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione una manifestazione di interesse a presentare domanda di accesso alla Rete SAI, accedendo in via prioritaria a eventuali fondi che si rendano disponibili

#### Ampliamenti.

Oltre al numero di posti immediatamente attivabili l'ente locale indica una percentuale di posti ulteriori attivabili dal Ministero dell'Interno in caso di necessità e di disponibilità di

risorse. Questa disponibilità rappresenterebbe una riserva di posti attivabili in tempi molto ristretti per rispondere con immediatezza a eccezionali e sopravvenute esigenze di accoglienza.

### **3. Meccanismi di incentivi a favore dei Comuni**

Anci è fermamente convinta che si possa organizzare in Italia un sistema di accoglienza ed integrazione sostenibile, programmato, equilibrato e diffuso dei richiedenti asilo e rifugiati a livello regionale, provinciale e comunale.

Per farlo, è necessario puntare al coinvolgimento, su base volontaria, di tutti i Comuni italiani (forma singola o associata). Sarebbe un esempio per gli altri paesi europei e consentirebbe, a regime, di gestire un fenomeno così complesso garantendo al contempo ordine e controllo del territorio e percorsi reali di integrazione.

A tal fine, vanno ripristinati quei meccanismi di incentivazione che hanno consentito, in passato, di ampliare significativamente il numero di Comuni coinvolti nell'accoglienza.

Nell'avanzare le proposte che seguono, è necessario richiamare fin da subito la necessità di tener conto, nella pianificazione, non solo degli arrivi via sbarco, ma anche della pressione alle frontiere terrestri e di quella, assai significativa, derivante dai c.d. *movimenti secondari* – ovvero di persone che, spostandosi autonomamente dalle aree di primo arrivo, e cioè *fuori dalle quote gestite a livello centrale per il tramite delle Prefetture*, giungono in numeri in alcuni casi elevatissimi sul territorio di alcune città.

#### - Clausola di salvaguardia

Riattivazione della clausola di salvaguardia, prevista dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 11 ottobre 2016. Tale clausola favorisce la ripartizione del Piano nazionale, consentendo ai Comuni che appartengono alla rete SAI, o che intendano aderirvi, di essere esenti dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza, nella misura in cui il numero di posti SAI soddisfi la quota di posti assegnata a ciascun Comune (c.d. clausola di salvaguardia). La clausola di salvaguardia preserva il carattere di volontarietà che caratterizza e qualifica il sistema SAI.

#### - Incentivi economici

Vanno ripristinate misure di incentivo economico a favore dei Comuni che accolgono, attraverso l'erogazione di somme non vincolate a specifica destinazione, da intendersi quali misure solidaristiche dello Stato nei confronti degli enti locali che hanno garantito accoglienza, offrendo servizi indivisibili erogati sul territorio alla comunità. Le somme potranno essere liberamente impegnate per interventi di miglioramento dei servizi o delle infrastrutture utili e attesi da tutta la comunità locale.

Tali misure vanno definite in forma strutturale, e non *una tantum*, così da rispondere alle esigenze della popolazione residente e dell'intera comunità, che aderisce al sistema di accoglienza italiano, anche per favorire una maggiore disponibilità dei territori, utile ad una più efficiente ed efficace ripartizione nazionale dei flussi migratori.

#### - Rafforzamento degli strumenti di sicurezza urbana e di potenziamento del personale comunale

I Comuni chiedono che la presenza di strutture di accoglienza sui propri territori consenta l'accesso a misure straordinarie di rafforzamento degli strumenti di sicurezza urbana, a

partire dal superamento dei limiti alle assunzioni per i vigili urbani e dall'accesso al Fondo per la sicurezza urbana, adeguatamente incrementato.

Inoltre, i Comuni chiedono di incrementare la capacità delle assunzioni degli enti locali, con lo sblocco del turn over, e un incremento delle ore straordinario previste dal CCNL, al fine di impiegare personale in servizi dedicati alla popolazione straniera e alla presa in carico dei minori soli non accompagnati.

→ **Rafforzamento collaborazione interistituzionale territoriale**

Rafforzare canali di collaborazione interistituzionale territoriale, tra Comuni, Prefetture e Questure dei territori interessati da strutture di accoglienza, allo scopo di agevolare lo scambio di dati, informazioni e di quanto necessario allo sviluppo delle attività istituzionali di competenza.

→ **Iniziative a supporto dei Comuni di frontiera**

ANCI chiede la definizione di un *Piano straordinario per i Comuni di frontiera*, con interventi che consentano di affrontare la particolare e drammatica condizione di questi territori. Non solo Lampedusa, ma anche gli altri Comuni con forte impatto di arrivi, sia tramite sbarco che tramite rotte terrestri, la cui incidenza è fortemente sottostimata e non conteggiata nei dati ufficiali del Ministero dell'Interno con riferimento agli arrivi di migranti sul territorio nazionale. Si pensi in particolare a Comuni come Pozzallo, Porto Empedocle, Isola Capo Rizzuto, Crotone e, sulle rotte terrestri, Como, Gorizia, Trieste, Bolzano, ma anche Ventimiglia, sulla frontiera occidentale con la Francia.



**DATI FLUSSI MIGRATORI  
FOCUS ACCOGLIENZA SAI**

*Ottobre 2023*

**SBARCATI IN ITALIA** *(fonte del Ministero dell'Interno)***Dal 1° gennaio al 30 settembre 2023: 133.617**

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022: 105.129

Nel 2021: 67.477

Nel 2020: 34.154

Nel 2019: 11.471

Nel 2018: 23.370

**ACCOGLIENZA SAI AL 30 SETTEMBRE 2023** *(fonte Servizio centrale SAI)*Totale complessivo di presenti: **34.367****MSNA**Presenti: **5.907****ORDINARI**Presenti: **27.825****DS/DM**Presenti: **635****Distribuzione accoglienze SAI per regione al 30 settembre 2023**

<b>REGIONE</b>	<b>ORD</b>	<b>DM-DS</b>	<b>MSNA</b>
<b>Abruzzo</b>	739	0	142
<b>Basilicata</b>	414	0	258
<b>Calabria</b>	2559	61	303
<b>Campania</b>	3180	0	616
<b>Emilia_Romagna</b>	2534	115	581
<b>Friuli_Venezia_Giulia</b>	230	0	0
<b>Lazio</b>	2353	21	68
<b>Liguria</b>	816	0	219
<b>Lombardia</b>	2406	40	621
<b>Marche</b>	1160	12	160
<b>Molise</b>	723	0	125
<b>Piemonte</b>	2116	46	168
<b>Puglia</b>	2272	141	540
<b>Sardegna</b>	251	0	32
<b>Sicilia</b>	3388	153	1610
<b>Toscana</b>	1414	41	316
<b>Trentino_Alto_Adige</b>	182	0	17
<b>Umbria</b>	354	5	55
<b>Valle_d_Aosta</b>	34	0	0
<b>Veneto</b>	700	0	76
<b>TOTALI</b>	<b>27.825</b>	<b>635</b>	<b>5.907</b>
			<b>34.367</b>

**Focus Afghani e Ucraini**

Beneficiari ucraini accolti nel SAI da inizio emergenza al 13/10/2023: 5.277

Beneficiari ucraini presenti nel SAI al 13/10/2023: 2.758

Beneficiari afghani accolti nel SAI da inizio emergenza al 13/10/2023: 4.269

Beneficiari afghani presenti nel SAI al 13/10/2023: 2.001



## MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

**MSNA sbarcati in Italia** (fonte Ministero dell'Interno)

**Al 30 settembre 2023: 12.329**

A dicembre 2022: **13.386**

A dicembre 2021: **10.053**

A dicembre 2020: **4.687**

A dicembre 2019: **1.680**

A dicembre 2018: **3.536**

**Presenza MSNA e posti SAI ad essi dedicati anni 2012-31 agosto 2023<sup>1</sup>**

(Fonte SIM\_Mlps – Servizio centrale SAI)

<b>ANNO</b>	<b>N. MSNA PRESENTI IN ITALIA</b>	<b>N. POSTI SPRAR/SIPROIMI/SAI</b>
2012	5.821	237
2013	6.319	144
2014	10.536	943
2015	11.921	977
2016	17.373	2.039
2017	18.303	3.180
2018	10.787	3.500
2019	6.054	4.255
2020	7.080	4.437
2021	12.284	6.683
2022	20.089	6.207
2023	22.599	6.195

**Distribuzione dei Minori stranieri (MSNA) per regione al 31 agosto 2023** (fonte SIM\_Mlps)

<b>Regione</b>	<b>Minori presenti in SIM</b>	<b>Valore %</b>
<b>SICILIA</b>	5.653	25,2%
<b>LOMBARDIA</b>	2.736	12,2%
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	1.795	8,0%
<b>CAMPANIA</b>	1.468	6,5%
<b>PUGLIA</b>	1.378	6,1%
<b>CALABRIA</b>	1.498	6,7%
<b>LAZIO</b>	1.276	5,7%
<b>TOSCANA</b>	1.009	4,5%
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	969	4,3%
<b>PIEMONTE</b>	924	4,1%
<b>LIGURIA</b>	796	3,5%

<sup>1</sup> Sistema informativo minori (SIM) consente di monitorare la presenza dei minori non accompagnati, di tracciarne gli spostamenti sul territorio nazionale e di gestire i dati relativi all'anagrafica dei MSNA, allo status e al loro collocamento (ex art. 9 della Legge 47/2017). La registrazione del minore sul sistema informativo consente l'accesso al contributo da parte degli Enti Locali relativa alle strutture temporanee ex art. 19, comma 3 bis del D. Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015.

<b>VENETO</b>	697	3,1%
<b>ABRUZZO</b>	530	2,4%
<b>MARCHE</b>	485	2,2%
<b>BASILICATA</b>	387	1,7%
<b>MOLISE</b>	242	1,1%
<b>SARDEGNA</b>	199	0,8%
<b>UMBRIA</b>	173	0,7%
<b>TRENTO</b>	100	0,4%
<b>BOLZANO</b>	70	0,3%
<b>VAL D'AOSTA</b>	12	0,05%
<b>Totale complessivo</b>	<b>22.397</b>	<b>100,00%</b>

**Distribuzione dei MSNA per fasce d'età al 31 agosto 2023** (fonte SIM\_ Mlps)

<b>Fasce Età</b>	<b>Valore %</b>
<b>17</b>	44,0%
<b>16</b>	26,2%
<b>15</b>	12,3%
<b>7-14</b>	15,5%
<b>0-6</b>	1,9%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100%</b>

**Distribuzione dei MSNA per modalità di ingresso nel mese di agosto 2023** (fonte SIM\_ Mlps)

<b>Modalità ingresso</b>	<b>Dettaglio ingresso</b>	<b>Minori</b>	<b>Valore %</b>
<b>Eventi di ritrovamento sul territorio italiano</b>	Aeroportuale (scalo aereo)	7	0,3%
	Portuale (scali marittimi)	13	0,5%
	Ritrovamento sul territorio	690	27%
	Terrestre (valichi terrestri)	105	4,1%
<b>Eventi di Sbarco</b>	Sbarchi	<b>1.746</b>	<b>68,2%</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>2.561</b>	<b>100,00%</b>



## **DATI SUL FENOMENO MIGRATORIO**


Strumento di lavoro per la Commissione Immigrazione e Politiche per l'Integrazione

# Indice


<b>1. SBARCHI</b> .....	3
1.1. Serie Sbarchi – DATI ANNUALI 2015- 2023 (al 30 settembre).....	3
1.2. Serie storica degli Sbarchi – DATI MENSILI 2015- 2023 (al 30 settembre).....	3
1.3. Serie storica -PRINCIPALI NAZIONALITÀ Migranti Sbarcati – ..... dati annuali 2017-2022.....	4
1.4. PRINCIPALI NAZIONALITÀ Migranti Sbarcati, 2022 .....	4
1.5. Serie storica MSNA sbarcati – DATI ANNUALI e INCIDENZA dei MSNA sul totale dei migranti sbarcati annualmente 2011- 2022 .....	5
1.6. Serie storica MSNA sbarcati – dati mensili 2017- 2023 (al 30 settembre).....	5
<b>2. RICHIESTE DI PROTEZIONE INTERNAZIONE ED ESITI</b> .....	6
2.1. Serie Storica delle DOMANDE di protezione internazionale– DATI ANNUALI, 2016-2022 .....	6
2.2. Serie Storica degli ESITI delle DOMANDE ESAMINATE – dati annuali 2016-2022.....	6
<b>3. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI</b> .....	7
3.1. Serie storica dei MSNA PRESENTI – DATI ANNUALI, 2012-2022 .....	7
3.2. Serie Storica dei MSNA PRESENTI per GENERE, ETA', NAZIONALITA', REGIONI, TIPOLOGIA DI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA– DATI ANNUALI 2017-2022.....	7
3.3. Serie Storica MSNA per TIPOLOGIA DI INGRESSO IN ITALIA– DATI ANNUALI 2017-2022.....	11
3.4. Serie Storica MSNA ALLONTANATI– DATI ANNUALI 2017-2022 .....	12
3.5. Serie Storica MSNA PRESENTI/ALLONTANATI– DATI ANNUALI 2017-2022 .....	13
<b>4. ACCOGLIENZA</b> .....	13
4.1. Serie Storica MIGRANTI PRESENTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA – DATI ANNUALI 2017-2022.....	13
4.2. MIGRANTI PRESENTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA – DATI MENSILI 2023.....	14
4.3. MIGRANTI PRESENTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA per REGIONE – 2023 (al 30 settembre).....	14

# 1. SBARCHI

## 1.1. Serie Sbarchi – DATI ANNUALI 2015- 2023 (al 30 settembre)



## 1.2. Serie storica degli Sbarchi – DATI MENSILI 2015- 2023 (al 30 settembre)




### 1.3. Serie storica -PRINCIPALI NAZIONALITÀ Migranti Sbarcati – dati annuali 2017-2022


Nazionalità Migranti	Dicembre 2022	Nazionalità Migranti	Dicembre 2021	Nazionalità Migranti	Dicembre 2020	Nazionalità Migranti	Dicembre 2019	Nazionalità Migranti	Dicembre 2018	Nazionalità Migranti	Dicembre 2017
Egitto	19,5%	Tunisia	23,4%	Tunisia	37,7%	Tunisia	23,1%	Tunisia	22,2%	Nigeria	15,2%
Tunisia	17,3%	Egitto	12,5%	Bangladesh	12,1%	Pakistan	10,3%	Eritrea	14,2%	Guinea	8,1%
Bangladesh	14,3%	Bangladesh	11,7%	Costa d'Avorio	5,7%	Costa d'Avorio	9,9%	Iraq	7,5%	Costa d'Avorio	8,0%
Siria	8,2%	Iran	5,8%	Algeria	4,3%	Algeria	8,8%	Sudan	6,9%	Bangladesh	7,5%
Afghanistan	6,9%	Costa d'Avorio	5,7%	Pakistan	4,1%	Iraq	8,5%	Pakistan	6,8%	Mali	6,0%
Costa d'Avorio	5,7%	Iraq	3,9%	Egitto	3,7%	Bangladesh	5,2%	Nigeria	5,3%	Eritrea	5,8%
Guinea	4,3%	Guinea	3,6%	Sudan	3,3%	Iran	4,2%	Algeria	5,2%	Sudan	5,2%
Pakistan	3,0%	Eritrea	3,5%	Marocco	3,0%	Sudan	3,9%	Costa d'Avorio	4,6%	Tunisia	5,1%
Iran	2,2%	Siria	3,4%	Afghanistan	3,0%	Guinea	2,6%	Mali	3,7%	Senegal	5,0%
Eritrea	2,0%	Marocco	3,3%	Iran	2,8%	Somalia	2,4%	Guinea	3,5%	Marocco	5,0%
Altra	16,7%	Altra	23,3%	Altra	20,3%	Altra	21,1%	Altra	20,1%	Altra	29,1%
<b>Totale**</b>	<b>100,0%</b>	<b>Totale**</b>	<b>100,0%</b>	<b>Totale**</b>	<b>100,0%</b>	<b>Totale**</b>	<b>100,0%</b>	<b>Totale**</b>	<b>100,0%</b>	<b>Totale**</b>	<b>100,0%</b>

### 1.4. PRINCIPALI NAZIONALITÀ Migranti Sbarcati, 2022


Nazionalità Dichiarate al Momento dello Sbarco- Anno 2022



## 1.5. Serie storica MSNA sbarcati – DATI ANNUALI e INCIDENZA dei MSNA sul totale dei migranti sbarcati annualmente 2011- 2022



## 1.6. Serie storica MSNA sbarcati – dati mensili 2017- 2023 (al 30 settembre)



**Fonte.** Ministero dell'Interno.

## 2. RICHIESTE DI PROTEZIONE INTERNAZIONE ED ESITI

### 2.1. Serie Storica delle DOMANDE di protezione internazionale- DATI ANNUALI, 2016-2022

Anni	Domande di protezione internazionale presentate
2016	123.600
2017	130.119
2018	53.596
2019	43.783
2020	26.963
2021	53.609
2022	84.289

### 2.2. Serie Storica degli ESITI delle DOMANDE ESAMINATE – dati annuali 2016-2022<sup>1</sup>

ESITI* RICHIESTE DI ASILO							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Status rifugiato	4.808	6.827	7.096	10.711	4.582	7.383	7.608
Status protezione sussidiaria	12.873	6.880	4.319	6.935	4.968	7.348	7.205
Proposta protezione umanitaria	18.979	20.166	20.014	-	-	-	-
Non riconosciuti (**)	51.170	42.700	56.002	76.798	32.297	30.108	32.800
Irreperibili	3.084	4.292	7.740	-	-	-	-
Altro esito (***)/protezione speciale- no refoulement	188	662	405	616	757	7.092	10.865
<b>TOTALE</b>	<b>91.102</b>	<b>81.527</b>	<b>95.576</b>	<b>95.060</b>	<b>42.604</b>	<b>51.931</b>	<b>58.478</b>
(*) Esaminati nell'anno, indipendentem							
(**) Compresi: negativo assente, inammissibilità.							
(***) Compresi: rinuncia, ecc./protezione speciale							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Status rifugiato	5,3	8,4	7,4	11,3	10,8	14,2	13,0
Status protezione sussidiaria	14,1	8,4	4,5	7,3	11,7	14,1	12,3
Proposta protezione umanitaria	20,8	24,7	20,9				
Non riconosciuti (**)	56,2	52,4	58,6	80,8	75,8	58,0	56,1
Irreperibili	3,4	5,3	8,1				
Altro esito (***)/protezione speciale- no refoulement	0,2	0,8	0,4	0,6	1,8	13,7	18,6
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
(*) Esaminati nell'anno, indipendentem							
(**) Compresi: negativo assente, inammissibilità.							
(***) Compresi: rinuncia, ecc./protezione speciale							


**Fonte.** Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno/ Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo.

<sup>1</sup> In base ad una analisi condotta sui dati dei procedimenti giudiziari afferenti la protezione internazionale relativi all'arco temporale 2016- primo semestre 2020, si evidenzia che *nel 37,5% dei casi* i procedimenti di protezione internazionale *definiti* presso i Tribunali si sono conclusi con un provvedimento di accoglimento. Se a questo si aggiungono gli esiti positivi registrati in secondo grado (per le cause pre-riforma legge 13/2017) e in Corte di Cassazione, la conclusione a cui giunge l'analisi che ha seguito la traiettoria degli esiti e tracciato il passaggio dalla fase amministrativa a quella giurisdizionale, e che coloro i quali giungeranno ad avere un titolo di soggiorno per protezione internazionale e dintorni, saranno il 59% (ovvero 6 su 10). Ciò significa che su 10 domande presentate, alle 4 accolte durante la fase amministrativa se ne aggiungono almeno 2 al termine della fase giudiziaria. (si veda Giovannetti M., I perimetri incerti della tutela: la protezione internazionale nei procedimenti amministrativi e giudiziari, *Questione Giustizia*, 3, 5, 2021, scaricabile al link <https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-perimetri-incerti-della-tutela-la-protezione-internazionale-nei-procedimenti-amministrativi-e-giudiziari>).




### 3. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

#### 3.1. Serie storica dei MSNA PRESENTI – DATI ANNUALI, 2012-2022




#### 3.2. Serie Storica dei MSNA PRESENTI per GENERE, ETA', NAZIONALITA', REGIONI, TIPOLOGIA DI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA- DATI ANNUALI 2017-2022




## DISTRIBUZIONE MSNA PER ETA'

ANNI 2017-2022


VALORI PERCENTUALI




**DISTRIBUZIONE MSNA SECONDO LE PRIME 20 NAZIONALITA' (2022)  
ANNI 2017-2022  
VALORI ASSOLUTI**



**DISTRIBUZIONE MSNA PER REGIONE DI ACCOGLIENZA**  
**ANNI 2017-2022**  
**VALORI ASSOLUTI**




**DISTRIBUZIONE MSNA PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA DI ALLOGGIO  
ANNI 2017-2022  
VALORI PERCENTUALI**



**3.3. Serie Storica MSNA per TIPOLOGIA DI INGRESSO IN ITALIA- DATI ANNUALI 2017-2022**


**ANDAMENTO INGRESSI MSNA IN ITALIA  
ANNI 2017-2022  
VALORI ASSOLUTI**



### DISTRIBUZIONE INGRESSI MSNA PER TIPOLOGIA

ANNI 2017-2022

VALORI PERCENTUALI




### 3.4. Serie Storica MSNA ALLONTANATI- DATI ANNUALI 2017-2022

### ANDAMENTO ALLONTANAMENTI MSNA IN ITALIA


ANNI 2017-2022

VALORI ASSOLUTI



**Fonte.** Minori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### 3.5. Serie Storica MSNA PRESENTI/ALLONTANATI- DATI ANNUALI 2017-2022



**Fonte.** Minori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

## 4. ACCOGLIENZA

### 4.1. Serie Storica MIGRANTI PRESENTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA – DATI ANNUALI 2017-2022

Mese	Immigrati presenti negli hot spot	Immigrati presenti nei centri di accoglienza	Immigrati presenti nei centri SAI/SIPROIMI	Totale immigrati in accoglienza sul territorio
Dicembre_2017				183.681
Dicembre_2018				135.858
Dicembre_2019	78	66.958	24.388	91.424
Dicembre_2020	21	54.343	25.574	79.938
Dicembre_2021	398	52.308	25.715	78.421
Dicembre_2022	1.947	71.882	33.439	107.268

## 4.2. MIGRANTI PRESENTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA – DATI MENSILI 2023

Mese	Immigrati presenti negli hot spot	Immigrati presenti nei centri di accoglienza	Immigrati presenti nei centri SAI/SIPROIMI	Totale immigrati in accoglienza sul territorio
Gennaio_2023	145	72.817	33.848	106.810
Febbraio_2023	1.113	74.937	33.244	109.294
Marzo_2023	1.022	77.089	33.817	111.928
Aprile_2023	2.864	79.673	34.741	117.278
Maggio_2023	790	81.034	35.223	117.047
Giugno_2023	3.719	81.034	35.223	119.976
Luglio_2023	1.272	92.555	35.075	128.902
Agosto_2023	2.022	99.849	34.761	136.632
Settembre_2023	599	105.737	34.771	141.107

## 4.3. MIGRANTI PRESENTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA per REGIONE – 2023 (al 30 settembre)


### Totale Immigrati in Accoglienza - Settembre 2023



Con tecnologia Bing  
© GeoNames, Microsoft



## Totale Immigrati in Accoglienza per Regione - Settembre 2023



**Fonte.** Ministero dell'Interno.



## **PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**Ddl di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero del lavoro*”**

**AC 1458**

**Articolo 5**  
**(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)**

*All'articolo 5, comma 1, lettera a) è così modificata:*

*a) all'articolo 19, il comma 3bis è così modificato:*

<<In caso di momentanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a quarantacinque giorni>>

*All'articolo 5 aggiungere la seguente lettera:*

*c) all'articolo 19, il comma 1 è così modificato:*

al primo periodo dopo le parole <<protezione immediata,>> è aggiunta la parola <<tutti>>. Dopo le parole <<comunque non superiore a>> la parola <<trenta>> è modificata con la parola <<quarantacinque>>.

Al secondo periodo dopo le parole <<è situata la struttura,>> sono aggiunte per parole <<per un numero di posti commisurato all'effettiva entità di arrivi in frontiera ovvero rintracci sul territorio,>>. Dopo le parole <<dal Ministero dell'interno>> sono eliminate le parole <<anche in convenzione con gli enti locali>>.

Al terzo periodo dopo le parole <<gli standard strutturali,>> sono eliminate le parole <<in coerenza con la normativa regionale>>. Dopo le parole <<e i servizi da erogare>> sono aggiunte le parole <<e le risorse finanziarie necessarie>>. Dopo le parole <<di cui all'articolo 18,>> sono aggiunte le parole <<in coerenza con la normativa nazionale.>>

*All'articolo 5 aggiungere la seguente lettera:*

*d) all'articolo 19, il comma 2 è così modificato:*

Al primo periodo sono inserite le seguenti parole <<A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, tutti >>. Dopo le parole <<i minori non accompagnati sono>> la parola <<accolti>> è sostituita dalla parola <<trasferiti>>.

Dopo le parole <<nell'ambito del>> le parole <<Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati >> sono sostituite da <<Sistema di accoglienza e integrazione>>

Al secondo periodo dopo le parole <<la capienza del Sistema>> la parola <<è>> viene sostituita dalle parole <<deve a tal fine essere>>.

Dopo le parole <<non accompagnati>> sono aggiunte le parole <<nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle>> e sono eliminate le parole <<nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle>>

Dopo le parole <<da riprogrammare annualmente >> sono aggiunte le parole <<e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari>>.

All'articolo 5 aggiungere la seguente lettera:

e) all'articolo 19, il comma 3 è così modificato:

<<In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

### **Motivazione**

L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è il tema di maggior criticità per i servizi territoriali dei Comuni. Nonostante numeri elevati ma non impossibili da gestire, molti territori hanno superato da tempo il limite di sostenibilità del numero di minori in carico. Oggi la governance del fenomeno è confusa e la normativa in questione mantiene un assetto di sovrapposizione di competenze e ruoli, introducendo esclusivamente strumenti di carattere meramente emergenziale, non contribuendo alla governance ordinaria del fenomeno.

Gli emendamenti all'art. 19 presentati da ANCI sono orientati a definire un sistema che preveda competenze accertate fra prima e seconda accoglienza, definendo l'attivazione di una rete di centri di prima accoglienza esclusivamente a carico e sotto la responsabilità del Ministero dell'Interno e delle relative strutture periferiche. Tali centri, per una durata massima di 45 giorni, procedono all'identificazione, all'accertamento dell'età ove necessario, controllo sanitario, verifica della presenza di parenti sul territorio.

I centri di prima accoglienza devono rappresentare in ogni caso la "porta d'accesso" alla seconda accoglienza, e quindi alla rete SAI. Conclusasi questa fase, *tutti* i minori accertati vengono trasferiti esclusivamente in una struttura del SAI, i cui posti devono essere pertanto adeguatamente ampliati.

Ai sensi del presente emendamento le funzioni suppletive dei Comuni, che a tal fine accedono al Fondo accoglienza minori stranieri non accompagnati, possono essere attivate solo in funzione della seconda accoglienza, in attesa di posti disponibili in SAI e non più della prima accoglienza come accade a normativa vigente.

Art. 7

### **(Disposizioni in materia di accoglienza)**

All'art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

<<2. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'art. 15 della Legge 241/1990, i

Comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di 12 mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del DPR 151 del 2011 ed il termine di 36 mesi per l'adeguamento.>>

### **Motivazione**

L'emendamento è volto a definire procedure da applicare in situazioni di estrema urgenza e nel caso in cui siano coinvolti gli enti locali nella gestione di strutture temporanee, attraverso accordi tra le amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. L'urgenza di provvedere alla sistemazione di persone migranti presenti sul territorio comporta la necessità di derogare alle disposizioni normative e amministrative per le strutture allestite dai Comuni in caso di indisponibilità di posti all'interno dei centri governativi già attivi e a fronte di accordi con le Prefetture in tal senso.

*Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:*

### **Art. 7-bis.**

#### **(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)**

<<Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000,00 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.>>

### **Motivazione**

L'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri sul territorio nazionale, approccio che peraltro viene riconosciuto anche nella relazione illustrativa al ddl in esame.

Secondo i dati del Ministero del Lavoro, al mese di agosto 2023, i MSNA presenti sul nostro territorio risultano essere circa 22.599, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.207 posti di accoglienza finanziati dedicati ai MSNA.

Si rende pertanto necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI che, quantomeno, avvicini la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e che consenta, grazie al coinvolgimento di nuovi Comuni nella rete, di distribuire le presenze sul territorio nazionale e allentare la pressione e il carico sui territori che oggi registrano maggiori concentrazioni.

L'urgenza è dettata dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e protezione dei minori presenti sul territorio nazionale e che impone allo Stato la prima accoglienza e protezione mentre al sistema territoriale dei comuni per la presa in carico nell'ambito della rete SAI – Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla l. 47/2017.

Allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone con vulnerabilità specifiche, fisiche o mentali, disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, con particolare attenzione ai nuclei familiari.

Ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono solo 803, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 50/2023, che prevedono l'accoglienza dei richiedenti asilo vulnerabili nell'ambito del SAI.

Ciò premesso, il presente emendamento consente, a fronte dei posti già finanziati nel Sistema SAI, di procedere ad un incremento della rete di 5.000 posti per minori stranieri non accompagnati e 1.000 posti per disagio mentale e sanitario.

*Dopo l'art. 8 sono aggiunti i seguenti articoli:*

#### **Art. 8-bis**

#### **(Misure di sostegno economico ai Comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)**

Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione del, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **Motivazione**

L'emendamento è volto alla definizione di misure di incentivo economico a favore dei Comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), da intendersi quali misure solidaristiche dello Stato nei confronti degli enti locali che hanno garantito accoglienza, offrendo servizi indivisibili erogati sul territorio alla comunità.

Le somme potranno essere liberamente impegnate per interventi di miglioramento dei servizi e delle infrastrutture utili e attese da tutta la comunità locale. Tale misura potrebbe comportare un maggiore coinvolgimento, su base volontaria, di tutti i Comuni italiani (in forma singola o associata), consentendo la realizzazione di un sistema di accoglienza ed integrazione sostenibile, programmato, equilibrato e diffuso a livello regionale, provinciale e comunale.

**Art. 8-ter**  
**(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)**

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11 bis del d.lgs. 142/2015 e 10 ter co 1 bis del d.lgs. 286/98 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

**Motivazione**

L'emendamento è volto ad incrementare strumenti di sicurezza urbana in capo agli enti locali sul cui territorio insistono strutture di accoglienza, governative o comunali.

**Art. 8-quater**  
**(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)**

Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche

in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

### **Motivazione**

L'emendamento è volto a fornire spazi di flessibilità aggiuntiva nella gestione degli incentivi al personale a favore dei Comuni titolari di progetto SAI, in particolare consentendo al personale comunale impegnato nei progetti di ottenere incentivi economici in deroga ai limiti di spesa per lavoro straordinario.

Essere titolari di progetto SAI comporta per i Comuni un aggravio in termini di impegno amministrativo, gestionale e sociale che può risultare particolarmente gravoso e costituire un disincentivo all'adesione alla rete.

La proposta emendativa si inserisce, pertanto, nel novero delle misure di incentivo all'adesione dei Comuni alla rete SAI intesa quale unico strumento a valenza nazionale di attuazione di politiche per l'integrazione di rifugiati sul territorio.

La legge 50 del 5 maggio 2023 prevede, tra coloro che hanno diritto di accedere al SAI non solo i titolari di protezione, ma anche i richiedenti asilo portatori di vulnerabilità, con particolare impatto sul sistema dei servizi sociali comunali e conseguente ulteriore impegno del sistema dei servizi sociali comunali.